

COMUNE DI SUNOProvincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIULIANI Riccardo - Presidente	Sì
2. MAZZOLA ANGELO - Consigliere	Sì
3. FALLARINI SILVIA - Consigliere	Sì
4. FERRI MARTA - Consigliere	Sì
5. RINALDI RICCARDO - Consigliere	Sì
6. AGNELLINI ALDO - Consigliere	Sì
7. DEL GAUDIO FABIO DIEGO - Consigliere	No
8. LUCIANI FRANCESCO PIETRO - Consigliere	Sì
9. TOGNON FRANCESCO - Consigliere	Sì
10. CARESANA ALBERTO - Consigliere	Sì
11. CICCOLELLA IVAN - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Federica FERRARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GIULIANI Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

È presente la Vice Sindaca Giulia Terazzi.

Comune di Suno

DROVINCIA DI MO

PROVINCIA DI	NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 03/03/2023

	F٦	n	

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2023

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 738, della Legge n.160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n.160;
- l'art.1, comma 780, della Legge n.160/2019 prevede l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed istituisce la "nuova" IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI, ad invarianza di gettito;

VISTA la deliberazione C.C. n.4 del 12.03.2021, con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU e la deliberazione C.C. n. 12 del 19.4.2022 relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, dall'art.172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è attualmente fissato al 30.04.2023, in forza la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 03.03.2023;

CONSIDERATO che la Legge n.160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze è fissata in euro 200,00; detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo</u> 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RICHIAMATO l'art.1, comma 756, della Legge n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n.160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

EVIDENZIATO, inoltre, che, ai sensi del comma 767, dell'art.1 della Legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2022, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2023/2025, per effetto dei quali appare opportuno determinare, per l'anno 2023 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU, come di seguito riportato:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONFERMANDO invece l'esenzione IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), come stabilito dalla deliberazione C.C. n. 39/2022 di correzione dell'errore materiale;

VISTA la Legge di Bilancio 2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di "correttezza dell'azione amministrativa" espressi dal Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso dal medesimo funzionario, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis del T.U. n.267/18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
9	0	9	7	2

Contrari: Tognon, Caresana

DELIBERA

- 1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 3. **di determinare** la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **4. di confermare** l''esenzione IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, che è stato approvato con delibera C.C. n.21 del 30.09.2020;
- 7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della legge n.160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
9	0	9	7	2

Contrari: Tognon, Caresana

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio F.to: Federica FERRARO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to: Federica FERRARO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco F.to : GIULIANI Riccardo Il Segretario Comunale F.to: Federica FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 156

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/03/2023 al 11/04/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267.

Suno, lì 27/03/2023

Il Segretario Comunale F.to: Federica FERRARO

	DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-mar-2023			
	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)			
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)			
Su	no, Iì II Segretario Comunale F.to: Federica FERRARO			

E' copia conforme all'originale, in carta se	emplice, per uso amministrativo.
Lì,	II Segretario Comunale Federica FERRARO